



Tribunale di Venezia

Sezione feriale

V.G. n. /2025

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati

Dott.ssa Lisa Micochero Presidente

Dott.ssa Silvia Barison Giudice

Dott.ssa Lisa Torresan Giudice, relatore, estensore

a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato il presente

DECRETO

Nel procedimento proposto ex art. 2409 cc da

, con gli Avv.ti e

- ricorrente -

contro

, con gli Avv.ti

: e

, rappre dif dagli Avv.ti] e

nei confronti di

, in persona del curatore speciale Avv. , rappre dif dall'Avv.

* * *

Calfin srl, quale socio di con ricorso depositato il 23 giugno 2025 ha proposto denuncia ex

art. 2409 cod. civ., lamentando il compimento di gravi irregolarità da parte dell'organo amministrativo

(composto, al momento del ricorso, da -Presidente del Cda e Amministratore delegato,

i -Amministratore delegato-, -Consigliere-, e

Amministratore delegato-) e dall'organo di controllo, costituito dal collegio sindacale (composto da

, e] e dal Revisore legale (

).

La ricorrente ha premesso che il capitale sociale è così ripartito:

- , titolare di azioni ordinarie pari al 20,46%;
- , titolare di azioni ordinarie pari al 28,44%;
- , titolare di azioni ordinarie pari al 12,70%;
- , titolare di azioni ordinarie pari al 7,86%;
- , titolare di azioni ordinarie pari al 7,86%;
- , usufruttuario di azioni di godimento pari al 9,45%, nella nuda proprietà del figlio ;
- e , proprietari ciascuno di 17.050 azioni ordinarie pari allo 0,65% e comproprietari per ½ ciascuno di 14.143 azioni ordinarie pari allo 0,54%;
- proprietario di 115.426 azioni ordinarie pari al 4,37%;
- proprietaria di 81.326 azioni ordinarie pari al 3,08%.

La ricorrente ha evidenziato inoltre che è proprietaria di 35.300 azioni proprie di godimento, pari al 1,34% del capitale sociale e, tramite la partecipata . (di cui detiene il 94,89% del capitale sociale) di azioni ordinarie pari al 2,6% .

* * *

Così inquadrata la struttura delle società, le irregolarità venivano ricondotte essenzialmente mancata prevenzione e negligente gestione del conclamato stato di crisi della partecipata (già spa, divenuta srl a seguito di una trasformazione regressiva deliberata nel 2024), che denoterebbe un'assenza di assetti organizzativi adeguati non solo nella partecipata ma anche nella controllante e i cui effetti, secondo parte ricorrente, sarebbero prossimi a riverberarsi anche sulla continuità aziendale della stessa

Segnatamente, esponeva che il bilancio al 31.12.2023 di si concludeva con una perdita di esercizio di euro 45.285,00, portata a nuovo su proposta dell'organo di amministrazione.

Rappresentava che il bilancio al 2023 di si concludeva anch'esso con una perdita di euro 39.345,00, che invece era stata coperta mediante utilizzo della riserva di sovrapprezzo delle azioni.

La ricorrente proseguiva osservando che, nonostante le perdite, nella Relazione sulla Gestione, l'organo amministrativo di aveva adottato un approccio ottimistico, mentre il CdA di aveva imputato la perdita alla gestione finanziaria, prevedendo, quale contromisura, una rinegoziazione dei tassi di interesse e precisando di avere dato mandato alla controllante di dimettere alcuni cespiti immobiliari non strategici.

Deduceva che il revisore legale di e di (in entrambi i casi impersonato, all'epoca, da), pur sottolineando il rischio di possibili errori derivanti da frodi o comportamenti o eventi non intenzionali, aveva formulato, quanto ad , un giudizio di coerenza sul bilancio 2023; quanto a aveva invece formulato un giudizio con rilievi, evidenziando, ad esempio, la necessità di

procedere ad una verifica del magazzino con procedure alternative, data la quantità delle rimanenze, alcune giacenti da lungo tempo, per le quali non era stato in grado di stabilire se fossero necessarie delle rettifiche patrimoniali con possibili ripercussioni sul patrimonio netto, ed invitando a richiamare l'attenzione sulla continuità aziendale della società.

Osservava infine che il Collegio sindacale di . non aveva svolto rilievi ma, per quanto riguarda

, nella propria relazione aveva dato atto di avere effettuato, nel 2022, la segnalazione all'organo amministrativo circa la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 per la composizione negoziata, di cui all'art. 25 *octies* D. Lgs. N. 14/2019, a seguito della quale il CdA si era riunito periodicamente ed aveva altresì elaborato degli interventi, chiedendo un supporto finanziario ai soci; il collegio sindacale aveva inoltre dato atto che l'Agenzia delle Entrate a sua volta aveva effettuato delle segnalazioni sull'esposizione debitoria della società, considerate ed esaminate dall'organo di controllo, che si era dunque associato ai rilievi del revisore sulla continuità aziendale.

Premesso quanto sopra, parte ricorrente sosteneva che, nel 2024, la situazione fosse peggiorata a seguito dell'assenza di un sostanziale intervento da parte degli organi gestori e di controllo, come emergeva da una comunicazione inviata via mail dall'attuale revisore di ., nella quale egli evidenziava un significativo calo di fatturato e l'accentuarsi dello squilibrio finanziario.

deduceva inoltre come, al 16 giugno 2025, non fossero ancora circolati tra i componenti del CdA di . i e i progetti dei rispettivi bilanci e precisava di avere avuto la possibilità di esaminare delle mere minute, che evidenziavano degli elementi allarmanti, quali ingenti perdite nel conto economico di entrambe le società, e una significativa svalutazione della partecipazione di ., in

(per circa 2 milioni di euro), segno della discontinuità aziendale della partecipata e idonea a riverberarsi negativamente anche sul patrimonio di .

Osservava che il revisore . aveva confermato le criticità già espresse dal revisore precedente quanto alla vetustà delle giacenze di magazzino ed aveva altresì precisato che, solo a fronte dell'impegno del socio di maggioranza . di far fronte al fabbisogno finanziario di . per i prossimi 12 mesi, si sarebbero potuti ritenere sussistenti i presupposti per la continuità aziendale.

* * *

Delineato come sopra il quadro fattuale, parte ricorrente evidenziava la carenza di adeguati assetti organizzativi e contabili data, in particolare, dalla totale assenza di pianificazione economica volta a fronteggiare la conservazione e tutela del patrimonio sociale, con particolare riguardo ai possibili effetti negativi che sarebbero potuti derivare per . A seguito della crisi imminente in ., evidenziava inoltre il conflitto di interessi dato dal fatto che le società erano rette da un organo amministrativo parzialmente coincidente, al quale non partecipava alcun componente di . mentre, a seguito della trasformazione in srl, . era divenuta priva di un collegio sindacale (originariamente costituito da alcuni dei componenti del collegio sindacale di .).

Chiedeva dunque disporsi l'ispezione e, ove ritenuto opportuno, la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario.

* * *

Con decreto del 03.07.2025, il Presidente della Sezione fissava udienza al 16.10.2025, nominando, quale curatore speciale della società, l'avv.

* * *

Con istanza depositata il 17/08/2025 parte ricorrente chiedeva l' anticipazione dell'udienza evidenziando i seguenti fatti urgenti sopravvenuti, che denotavano l'aggravamento della situazione:

- il 4 luglio 2025 il principale creditore di e aveva intimato ad l'immediato pagamento del proprio credito di euro 1.360.855,08 e respinto un piano di rientro proposto dalla stessa;
- la ricorrente, a seguito della presentazione della denuncia, aveva chiesto la convocazione dell'Assemblea da parte del Cda per informare i soci sulla gestione della società;
- anche il Consigliere e il Revisore avevano chiesto l'immediata convocazione dell'assemblea in e in , senza ottenere riscontro;
- l'amministratore si era quindi dimesso;
- in data 15 luglio 2025 nuovamente la ricorrente aveva chiesto la convocazione di un'assemblea per avere contezza della situazione e valutare la modifica della composizione dell'organo gestorio;
- solo il 17 luglio 2025 il Presidente del CdA di aveva risposto come fosse sua intenzione convocare l'assemblea, mettendo tuttavia all'ordine del giorno la sola approvazione della situazione patrimoniale al 31.05.2025 e le delibere conseguenti, quali la richiesta di apporto finanziario da parte dei soci o la presentazione di istanze di cui all'art. 17 del codice della crisi, a seguito di una segnalazione ricevuta del Collegio sindacale del luglio 2025;
- il 18 luglio 2025 aveva dunque presentato ricorso al Tribunale ex art. 2367 cc per la convocazione di un'assemblea avente ad oggetto l'informativa sulla gestione e sulle soluzioni allo studio per affrontare le contingenze anche alla luce delle disposizioni del d. lgs. N. 14 del 2019, oltre che la revoca dell'organo amministrativo in carica e sua sostituzione con altro organo amministrativo;
- il 19 luglio 2025 uno dei creditori della controllata aveva presentato istanza per la liquidazione giudiziale di SIRE innanzi al Tribunale di Padova;
- il 13 agosto 2025 aveva ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea di che prevedeva, all'ordine del giorno, la nomina di altro componente dell'organo amministrativo a seguito delle dimissioni del la proposta di revoca degli amministratori in carica ed altri argomenti oggetto del ricorso ex art. 2367 cc, oltre all'approvazione del bilancio al 31.12.2024, della situazione patrimoniale al 30.06.2025 e l'adozione di eventuali delibere ai sensi dell'art. 2446 cc,

- in pari data, ma in orario anticipato rispetto all'assemblea di , era stata convocata anche l'assemblea di , prevedendosi, all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 e della situazione patrimoniale al 31.05.2025 e le delibere conseguenti, la messa in liquidazione di e la nomina di un liquidatore.

In relazione al *periculum in mora*, i prospettava che l'intenzione di Amministratori e sindaci di fosse di fare in modo che il liquidatore di venisse nominato, in sede assembleare, da , rappresentata dai medesimi amministratori dei quali era richiesta la revoca in sede assembleare ovvero in sede giudiziaria; evidenziava che, attualmente, in l'organo amministrativo è composto da soggetti tutti estranei a , ritenuta l'unico soggetto legittimato a votare sulla proposta di revoca degli amministratori della stessa , i quali, essendo anche soci, non avrebbero potuto votare trattandosi di delibera in conflitto di interessi.

Con decreto del 18/08/2025, l'udienza è dunque stata anticipata alla data odierna.

* * *

In data 25 08.2025, si costituiva ; in persona del curatore speciale, confermando quanto esposto da parte ricorrente in ordine ai segnali di crisi in e , non adeguatamente valutati dall'organo amministrativo, il quale, secondo quanto dedotto dalla società, non avrebbe adottato alcuna misura gestionale, industriale o patrimoniale di contenimento o riequilibrio, non solo volta ad arginare la crisi di ma anche a tutela della stessa .

La società evidenziava che, in , l'andamento del 2024 era stato di segno evidentemente peggiorativo rispetto al 2023 .

Il curatore speciale rilevava in particolare che, oltre ad emergere una rilevante perdita di esercizio pari ad euro 2.187.715, prevalentemente causata dalla svalutazione della partecipazione in , dall'esame della bozza di bilancio risultava che il flusso operativo generato dall'attività caratteristica veniva utilizzato per pagare il debito bancario e non appariva sufficiente a far fronte agli impegni finanziari. Osservava che, ciononostante, gli amministratori si erano limitati a proporre il riporto della perdita a nuovo, confermando genericamente la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, fondato tuttavia prevalentemente sull'atteso supporto finanziario dei soci che tuttavia non era ancora stato deliberato. Sottolineava che l'organo amministrativo non aveva indicato alcun piano industriale o concreta strategia utile a prevenire o arginare la situazione e a riportare inutile la società.

Sosteneva dunque che i segnali di allarme fossero stati sottovalutati dagli amministratori, che non avevano adottato strategie idonee ad arginare o prevenire la crisi.

* * *

Si sono costituiti gli amministratori , nonché e , chiedendo un termine per poter puntualmente replicare alle deduzioni di merito che comunque hanno genericamente contestato.

Quanto alle ragioni d'urgenza addotte a fondamento dell'istanza di anticipazione dell'udienza, gli amministratori evidenziavano che l'assemblea in _____ era stata convocata a seguito del ricorso presentato da _____ e quella in _____ a seguito del ricorso per liquidazione giudiziale la cui udienza è fissata il 17.09.2025. Contestavano dunque fosse loro intenzione nominare un liquidatore loro gradito e sgradito alla ricorrente, rendendosi disponibili a far sì che il liquidatore fosse indicato dal Tribunale. Pur ritenendo non ve ne fossero i presupposti, gli amministratori, confidando nella legittimità del proprio operato, non si opponevano all'ispezione di _____, se ritenuta necessaria, evidenziando in ogni caso che la nomina del liquidatore in _____ avrebbe potuto renderla superflua, tenendo conto del fatto che le denunce riguardavano appunto essenzialmente la gestione della controllata e non della controllante.

* * *

Si sono costituiti anche i Sindaci i quali proclamavano la propria totale estraneità agli addebiti denunciati, osservando che le irregolarità prospettate riguardavano prevalentemente la gestione della controllata _____, alla quale essi sono estranei, trattandosi di società priva di collegio sindacale; precisavano inoltre di non poter influenzare il diritto di voto di _____ in _____ ed evidenziavano di avere effettuato le segnalazioni doverose all'organo amministrativo di _____.

Chiedevano ulteriore termine a difesa e in ogni caso il rigetto del ricorso.

* * *

Nessuno si è costituito per l'amministratore dimissionario _____, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato via PEC .

* * *

È intervenuto personalmente il Revisore _____, il quale ha reso in udienza le proprie deduzioni, come verbalizzate, confermando le criticità di cui alla propria comunicazione e-mail depositata in atti (doc. n. 6 di parte ricorrente).

* * *

Va preliminarmente rilevato che il decreto di anticipazione dell'udienza è stato tempestivamente notificato dalla ricorrente il giorno stesso in cui il provvedimento è stato adottato, ossia lunedì 18.08.2025, e ricevuto dalle resistenti in pari data; considerata l'urgenza data dall'imminente convocazione dell'assemblea, le parti resistenti hanno dunque avuto a disposizione un termine sufficiente per predisporre le proprie difese.

Non sussistono pertanto i presupposti per concedere un ulteriore termine, dovendosi peraltro considerare che gli amministratori si sono attivati per ottenere la visibilità del fascicolo solo tre giorni dopo, il 21.08.2025, e che la maggior parte dei documenti depositati da parte ricorrente hanno ad oggetto bilanci o documentazione contabile della società o della controllata _____, ovvero altri

documenti che provengono o sono indirizzati agli amministratori delle società stesse, e quindi già esaminati o comunque nella loro disponibilità.

* * *

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per disporre un'ispezione ex art. 2409 cc, per le ragioni che si vanno ad esporre.

E' doveroso preliminarmente evidenziare come l'art. 2409 cc, nel disciplinare i requisiti necessari al fine di ottenere l'adozione dei richiesti provvedimenti di controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria, richiede la sussistenza dei seguenti presupposti:

- 1) Il fondato sospetto relativo alla commissione di condotte pregiudizievoli: è necessario che il ricorrente enunci puntuali allegazioni in ordine alle condotte contestate ed individui elementi concreti volti a supportare le denuncia, i quali, ancorché di carattere indiziario, devono assumere una significativa rilevanza;
- 2) La gravità delle irregolarità contestate: si deve trattare di condotte serie, tali da concretizzarsi in inadempimenti gravi ai doveri spettanti all'amministratore in base alla legge o allo statuto, e che non possono tradursi in scelte gestionali discrezionali non condivisibili. Le gravi irregolarità devono inoltre riguardare la complessa gestione della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c. Le gravi irregolarità, secondo la giurisprudenza prevalente, devono riguardare la violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale (cfr, *ex multis*, Trib Napoli 17/06/2021, che richiama precedenti conformi);
- 3) L'idoneità delle condotte a recare un pregiudizio alla società: la portata dei provvedimenti richiesti all'autorità giudiziaria, quali l'ispezione o la nomina di un commissario giudiziale, deputati a consentire un'ingerenza esterna sulla vita della società, portano ad interpretare la disposizione in esame nel senso di richiedere che il pericolo di pregiudizio sia attuale e concreto;
- 4) L'attualità delle irregolarità: non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l'ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all'art. 2409, comma 3, c.c.

Secondo l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di merito e condiviso dall'intestato Tribunale, il procedimento ex art. 2409 cod. civ. non è quindi diretto all'accertamento delle responsabilità in funzione risarcitoria (diversamente, ad esempio, dalle norme in materia di azione di responsabilità) o in funzione della irrogazione di sanzioni, avendo invece esso funzione "rimediale"

volta al ripristino del corretto funzionamento della società e quindi di consentire all'Autorità Giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione (cfr. Trib. Vc, 06/02/2019, 05/12/2019).

* * *

Ciò premesso, va ora osservato che l'art. 2086 cc, come novellato dal codice della crisi, stabilisce espressamente che l'imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi o della perdita della continuità aziendale, ed è inoltre tenuto ad attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.

La discrezionalità dell'amministratore, che pure è ampia nell'ambito delle scelte gestionali volte ad imprimere ad una data impresa una data struttura organizzativa, trova dunque un limite nella necessità di dotare la società di assetti organizzativi e contabili che siano funzionali a consentire all'imprenditore di constatare i segnali rivelatori di uno stato di crisi o pre- crisi, ed un ulteriore importante limite nell'obbligo di attivarsi per l'adozione di uno strumento regolatore della crisi, ove ne ricorrono i presupposti.

L'amministratore che non predisponga gli assetti organizzativi o contabili adeguati alla struttura e alle dimensioni dell'impresa o che ignori i segnali della crisi commette dunque una violazione gestoria, che può costituire fonte di responsabilità, che certamente lo espone al rischio di iniziative processuali di reazione da parte della società o dei soggetti legittimati.

È infatti stato osservato che *"mentre da un lato appare certo che la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporti di per sé una responsabilità dell'organo gestorio, dall'altra, si ritiene possibile assoggettare a sindacato giudiziale la struttura organizzativa predisposta dall'amministratore nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza (e, precisamente, in questo ambito secondo i criteri della adeguatezza), ciò al fine di verificare se fosse idonea a far emergere gli indici della perdita della continuità aziendale e se la tipologia degli interventi scelta dall'organo gestorio sia ragionevole e non manifestamente irrazionale. Ed è evidente che tale verifica andrà effettuata sulla base di una valutazione ex ante, tenendo conto delle informazioni conoscute o conoscibili dall'amministratore, ed a prescindere dai risultati concreti che poi sono stati raggiunti. Ciò in quanto la responsabilità dell'amministratore presuppone pur sempre una condotta colposa o dolosa"* (Trib Roma , 15/09/2020).

Se, infatti, certamente non può attribuirsi all'amministratore la responsabilità per avere adottato delle scelte imprenditoriali rivelatesi *ex post* inadeguate, e nemmeno ogni insuccesso economico, gli si può al contrario imputare il non aver saputo rilevare, con criterio di valutazione *ex ante*, i segnali di una crisi o di una precrisi in atto.

* * *

Un tanto esposto in linea generale, va ora rilevato che la società secondo quanto evidenziato dal curatore speciale e non oggetto di specifica contestazione, svolge, allo stato,

prevalentemente attività di locazione immobiliare di beni propri e in leasing, svolgendo solo in via secondaria l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di ricambi e apparecchiature.

Nel 2017 ha infatti conferito la propria azienda e quindi la gestione dell’attività caratteristica principale alla controllata , della quale detiene il 94,89% (cfr. visura – doc. n. 2 parte ricorrente) e che, ad oggi, svolge l’attività operativa di commercio all’ingrosso e al minuto di materiale per auto e moto, attrezzature per officina e altri beni meglio indicati nello statuto. Una componente rilevante dell’attivo di è dunque costituita, oltre che dalle immobilizzazioni date da terreni e fabbricati (pari ad euro 3.031.092), dalla partecipazione in , valutata, al 31.12.2023, in 6.765.672, laddove il patrimonio netto, al 31.12.2023, era complessivamente stimato in euro 9.675.991(cfr. bilancio al 31.12.2023 - doc. n. 4 di parte ricorrente-).

Ciò posto, dall’esame della documentazione agli atti emerge che, nell’esercizio 2023, ha subito una perdita di esercizio euro 45.285, perdita che, non andando ad erodere il patrimonio netto oltre i limiti di legge, è stata portata a nuovo dall’organo amministrativo, il quale, nella relazione finale, esprimeva un giudizio di prudente ottimismo circa l’evoluzione prevedibile della gestione.

Il bilancio 2023 di veniva dunque approvato senza particolari rilievi , né da parte del revisore né da parte del collegio sindacale

Preoccupante, sin dal 2023, si rivelava invece la situazione della controllata

Un tanto emerge non solo dalla relazione del collegio sindacale ex art. 2429 cc, che dà conto di una segnalazione effettuata dai sindaci all’organo amministrativo di ai sensi dell’art. 25 *octies* D. Lgs. N. 14/2019, nella quale veniva effettivamente riscontrato uno squilibrio economico tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza della società, oltre che di una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 25 *novies* D: lgs. N. 147/2019 (cfr. Doc. n. 5 , pag. 55- 56), ma anche dalla relazione del revisore , il quale esprimeva un giudizio con rilievi nei termini succintamente sopra esposti nelle premesse in fatto (doc. n. 5, pag. 51 e ss.)

Tale quadro avrebbe dovuto indurre non solo il CdA di , ma anche il CdA della controllante , composto in parte dagli stessi soggetti, ad adottare delle misure volte a contenere i rischi della situazione di squilibrio finanziario della controllata ed a prevenirne l’aggravarsi.

Dalla lettura della documentazione in atti (e in particolare dai verbali di CdA menzionati dalla società nella propria memoria di costituzione) emerge invece che l’organo amministrativo ha presumibilmente sottovalutato i segnali di crisi, provvedendo ad adottare delle contromisure parcellizzate, come la vendita di immobili, la concessione di alcune fideiussioni e il ricorso al finanziamento da parte dei soci (che tuttavia non risulta poi essere stato deliberato o ottenuto), le quali, anche valutate secondo una prospettazione *ex ante*, non paiono inidonee ad affrontare lo stato di precrisi in atto, laddove invece, a fronte dei preoccupanti segnali provenienti dalla controllante, gli amministratori avrebbero dovuto affrontare la situazione attraverso una più ampia pianificazione strategica e predisporre adeguati e

concreti assetti utili a prevenirne l'aggravamento, ed in *primis* redigere un concreto piano di risanamento volto a valutare quale fosse lo strumento più idoneo ad arginare la crisi.

La situazione è in effetti assai peggiorata nel corso del 2024, non solo per quanto riguarda la controllata , ma per la controllante

Il curatore speciale ha infatti rilevato che, dall'esame della documentazione a sua disposizione, nell'esercizio 2024 le disponibilità liquide di (pari ad euro 105.550,00) appaiono del tutto insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario, dato in prevalenza dalla necessità di onorare i debiti a breve termine che complessivamente ammontano ad oltre 20 milioni di euro (cfr. Bozza bilancio SIRE. Doc. n. 12 di parte ricorrente), ed ha rilevato che il CdA di non ha adottato misure idonee al riequilibrio finanziario, quale la proposta di aumenti di capitale o altri interventi volti a razionale i costi e a dismettere gli asset societari (cfr. Memoria curatore speciale, pag. 8).

Quanto ad , dall'analisi della bozza di bilancio al 31.12.2024 (doc. n. 6 società), oltre ad emergere la significativa perdita di esercizio data dalla svalutazione di , si rileva in effetti un significativo squilibrio tra le disponibilità liquide e i debiti a breve termine, che destano preoccupazione circa la sostenibilità, da parte di ; della propria esposizione debitoria.

Ulteriore segnale d'allarme è dato dal fatto che, nel CdA del 7.07.2025 (cfr. doc. n. 7 della società resistente), si dà conto che, anche per , i Sindaci hanno effettuato, in data 7.07.2025, una segnalazione ai sensi dell'art. 25 *octies* cpc, tanto da indurre il CdA a porre all'ordine del giorno dell'imminente assemblea del 29.08.2025 la valutazione circa la presentazione di un'istanza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N. 14/2019.

Inoltre, nella nota integrativa del bilancio da sottoporre all'assemblea, gli amministratori di , pur prendendo atto della grave situazione in , e del fatto che *"la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro e in particolare nei prossimi 12 mesi potrebbe non sussistere stante le condizioni attuali"* si sono limitati a dare atto dell'intenzione di adottare ogni comportamento utile volto a reperire nuova finanza al fine di ristabilire la continuità aziendale ovvero, ove ciò non sia possibile, ad attivare gli strumenti previsti dal codice della crisi d'impresa, senza tuttavia vi sia concreta traccia delle strategie elaborate o intraprese in tal senso, dal che la reazione dell'organo amministrativo appare tardiva rispetto ai segnali di crisi preesistenti.

Tali elementi, che pure dovranno essere oggetto di compiuto accertamento e accurata analisi da parte dell'ispettore, costituiscono evidenti segnali di allarme e avvalorano il sospetto che la società non sia dotata degli assetti organizzativi e contabili necessari a consentire all'organo amministrativo di rilevare tempestivamente i segnali di crisi, ovvero che l'organo amministrativo non abbia tempestivamente tratto le necessarie conseguenze di una situazione di pre -crisi in realtà già in atto.

* * *

Venendo ora alla scelta delle misure da adottare, va rilevato che, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 2409 cc, la nomina dell'amministratore giudiziario è di regola preceduta da un'ispezione, volta ad accertare la sussistenza delle irregolarità denunciate, e può essere disposta solo nei casi più gravi, trattandosi di un provvedimento altamente invasivo per la società; inoltre, ai sensi dell'art. 2409 cc, terzo comma, qualora l'organo amministrativo sia sostituito, il Tribunale non ordina l'ispezione ed è tenuto a sospendere il procedimento sino alla verifica dell'eventuale rimozione delle irregolarità da parte del nuovo organo amministrativo.

Ciò premesso, va ora rilevato che l'imminente assemblea, convocata in per il 29.08.2025, prevede, all'ordine del giorno, la proposta di revoca dell'attuale organo amministrativo e l'eventuale sua sostituzione. È quindi possibile che, all'esito dell'assemblea, l'organo amministrativo (tutt'ora in carica, non sussistendo dunque i presupposti per la sospensione del procedimento) venga sostituito e dunque possa venir meno il requisito dell'attualità delle irregolarità denunciate. Non si ravvisa dunque una situazione di gravità tale da provvedere sin d'ora alla revoca degli amministratori e la nomina dell'amministratore giudiziario, posto che la società si è autonomamente attivata per sottoporre all'assemblea la valutazione circa l'operato e l'eventuale revoca degli amministratori in carica.

Al contempo, tenuto conto dell'elevato grado di conflittualità tra soci, dell'impossibilità di prevedere con sufficiente margine di certezza l'esito dell'assemblea, e dell'imminente udienza volta alla valutazione del ricorso per la liquidazione giudiziale di (fissata per il 17.09.2025), non è possibile procrastinare l'adozione dell'ispezione all'esito dell'assemblea convocata, essendo invece opportuno che l'ispettore si insedi sin d'ora e proceda alle indagini necessarie al fine di accertare le irregolarità denunciate e valutare la correttezza della gestione da parte degli amministratori, viepiù tenendo conto della necessità di operare, in tempi assai ristretti, delle decisioni strategiche determinanti per il futuro di entrambe le società.

Ritiene pertanto il Tribunale di disporre l'ispezione della società , secondo i termini che verranno indicati in dispositivo, nominando , all'uopo, l'Avv.

Considerata inoltre la manifestazione di disponibilità resa da tutte le parti in tal senso, appare infine opportuno procedere sin d'ora, nell'ipotesi in cui delibera lo scioglimento anticipato, ad indicare un eventuale liquidatore, che si individua nel dott.

Considerata l'urgenza di dare luogo all'ispezione, il presente provvedimento va munito di efficacia immediata ex art. 741 cpc.

P.Q.M.

Dispone l'ispezione della società nominando, all'uopo l'Avv. , con l'incarico di verificare le irregolarità gestorie denunciate e in particolare :

- verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, riferiti, in particolar modo, alla tempestiva rilevazione della crisi anche delle controllate;

Assegna all'ispettore termine sino al 30 novembre 2025 per depositare una relazione sull'esito dell'attività ispettiva;

Assegna alle parti termine sino al 31 dicembre 2025 per prendere posizione sulla relazione;

Designa quale eventuale liquidatore di , per l'ipotesi in cui l'assemblea ne deliberi lo scioglimento, il dott. ;

Rinvia all'udienza del 14 gennaio 2026 ad ore 12:00, innanzi al Collegio designando secondo i criteri ordinari;

Dispone che il presente provvedimento abbia efficacia immediata ai sensi dell'art. 741 cpc.

Si comunichi alle parti e all’Ispettore.

Venezia, 26 agosto 2025

Il Presidente

Il Giudice relatore ed estensore

Dott.ssa Lisa Micchero Dott.ssa Lisa Torresan